

Causa T-354/99

Kuwait Petroleum (Nederland) BV contro Commissione delle Comunità europee

«Aiuti concessi dagli Stati — Comunicazione della Commissione sugli aiuti de minimis — Aumento delle accise sui carburanti — Aiuti ai distributori di benzina — Compagnie petrolifere — Rischio di cumulo degli aiuti — Clausola di gestione dei prezzi — Principio di buon andamento dell'amministrazione»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 31 maggio 2006 II - 1480

Massime della sentenza

1. *Ricorso di annullamento — Interesse ad agire*
(Art. 230, quarto comma, CE)
2. *Ricorso di annullamento — Sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale in pendenza di un giudizio dinanzi alla Corte avente ad oggetto la validità del medesimo atto*
(Statuto della Corte di giustizia, art. 54, terzo comma)

3. *Aiuti concessi dagli Stati — Nozione*
(Art. 87, n. 1, CE)
4. *Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che constata l'incompatibilità di un regime di aiuti con il mercato comune*
(Art. 88, n. 2, CE)
5. *Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che constata l'incompatibilità di un regime di aiuti con il mercato comune — Difficoltà di esecuzione*
6. *Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Procedimento amministrativo — Obbligo della Commissione di ingiungere agli interessati di presentare le loro osservazioni*
(Art. 88, n. 2, CE)

1. Un ricorso di annullamento da parte di una persona fisica o giuridica è ricevibile solo qualora il ricorrente abbia un interesse all'annullamento dell'atto impugnato. Perché un ricorrente possa proporre un ricorso inteso all'annullamento di una decisione, è necessario che vanti un interesse personale all'annullamento della decisione impugnata.

coltà di esecuzione di tale decisione, quest'impresa non è più soggetta a un obbligo di restituzione.

(v. punti 33-35)

Tale non è il caso di un'impresa la quale chieda l'annullamento della decisione della Commissione, che ha constatato l'incompatibilità dell'aiuto di Stato ad essa concesso con il mercato comune ed ha ordinato il recupero degli importi versati, una volta che, alla luce di un accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato a seguito della loro cooperazione intesa a dirimere le diffi-

2. Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che mettano in discussione la validità di una stessa decisione e il Tribunale ha giudicato necessario sospendere il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte, i motivi ed argomenti già respinti dalla Corte non possono essere dichiarati automaticamente irricevibili dal Tribunale, e ciò per un duplice motivo. In primo luogo, la sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale, in forza dell'art. 54, terzo comma, dello Statuto

della Corte, in attesa della conclusione di una causa dinanzi alla Corte che metta in discussione la validità di un medesimo atto, non rende in alcun modo incompetente il Tribunale in merito alla causa sospesa dinanzi ad esso; esso resta pienamente ed esclusivamente competente a conoscerla, ex novo, alla data dell'evento che pone termine alla sospensione. In secondo luogo, il rispetto dei diritti della difesa vieta che motivi e argomenti contenuti in un ricorso validamente proposto dinanzi ad un giudice siano respinti da un altro giudice dinanzi al quale colui che ha proposto tale ricorso non ha potuto né comparire né svolgere le sue argomentazioni.

medesimo atto e se è evidente che la soluzione fornita dalla Corte in questo ambito dev'essere rispettata, spetta cionondimeno al Tribunale, giudice del merito, verificare se la soluzione fornita dalla Corte sia estendibile alla fattispecie, tenuto conto di eventuali differenze di fatto o di diritto. In caso di differenze, ad esso compete dirimere la questione se tali differenze portino ad una soluzione diversa da quella accolta dalla Corte. In assenza di siffatte differenze e di fronte al persistere di una parte a fondarsi su motivi identici a quelli già respinti dalla Corte, il Tribunale può essere indotto a dichiarare tali motivi manifestamente infondati, con ordinanza motivata.

Se è vero che il principio di buona amministrazione della giustizia, alla cui realizzazione le parti contribuiscono con il loro comportamento, può portare queste ultime a limitare il loro ricorso e la loro difesa alle questioni che presentano differenze effettive rispetto a quelle decise dalla Corte, non spetta al Tribunale effettuare d'ufficio tale limitazione in luogo e vece di tali parti, dichiarando irricevibili taluni motivi già presentati dinanzi alla Corte. Per contro, un comportamento non costruttivo è idoneo a comportare oneri non necessari alla soluzione della controversia e può essere preso in considerazione al momento della ripartizione delle spese.

(v. punti 36-39)

Tuttavia, se è vero che il Tribunale ha giudicato che la sospensione era necessaria alla luce del fatto che era messa in discussione, sia dinanzi alla Corte come pure dinanzi ad esso, la validità di un

3. La Commissione può legittimamente concludere che uno Stato membro, concedendo un aiuto ai gestori di distributori di benzina volto a compensare le perdite di reddito dovute all'aumento delle accise sulla benzina, si fa carico, in concreto, in tutto o in parte, degli obblighi assunti dalle compagnie petrolifere fornitrici dei detti distributori in forza di un accordo di acquisto in esclusiva munito di una «clausola di gestione dei prezzi», che obbliga la detta compagnia a farsi carico di una parte dei costi derivanti dalla riduzione del prezzo al dettaglio applicato dai gestori, quando le condizioni sul mercato interno e/o internazionale rendano auspicabili o necessari adattamenti temporanei o

durevoli. Pertanto, è presso tale compagnia petrolifera che si deve effettuare il recupero dell'aiuto una volta che quest'ultimo è incompatibile con il mercato comune.

Il recupero del detto aiuto presso la compagnia petrolifera è operato a giusto titolo persino qualora tale clausola di gestione dei prezzi non rivesta un carattere imperativo e/o automatico, a causa del diritto che questa compagnia si sia riservato di non applicare la detta clausola, dal momento che questa clausola resta applicabile e che la compagnia l'ha effettivamente applicata nelle circostanze descritte dalla Commissione.

(v. punti 53-55, 60-62)

4. La Commissione, quando si trova di fronte ad un regime di aiuti, non è di norma in grado, né è obbligata, ad identificare con precisione l'importo degli aiuti percepiti da ciascuno dei singoli beneficiari.

(v. punto 67)

5. Quando uno Stato membro ha invocato difficoltà di esecuzione della decisione

(v. punti 67, 69)

della Commissione in materia di aiuto e ha superato tale difficoltà nel quadro della leale cooperazione con la Commissione, le misure di esecuzione che tale Stato membro ha infine adottato rientrano nella competenza del giudice nazionale. Nulla muta a tale situazione di fatto la circostanza che la Commissione abbia dato il suo accordo all'esecuzione proposta dallo Stato membro interessato. Tale accordo si limita ad esprimere l'opinione della Commissione circa il carattere accettabile di tale esecuzione dal punto di vista comunitario, alla luce delle difficoltà di esecuzione incontrate da tale Stato membro, ma non altera assolutamente la responsabilità dello Stato membro interessato circa l'identificazione e il modo di superare tali difficoltà. Se dovesse esistere un contenzioso circa il recupero dell'aiuto dopo tale accordo, in particolare con riferimento alle constatazioni di merito contenute nella decisione impugnata o con riferimento all'esatta stima del reale vantaggio che dev'essere recuperato, spetterebbe al giudice nazionale risolvere siffatte persistenti difficoltà di esecuzione mediante le sue norme nazionali, alla luce della decisione impugnata e, nella misura del necessario, alla luce di siffatte persistenti difficoltà, tenendo conto dell'accordo della Commissione. In caso di dubbi, il giudice nazionale ha sempre la possibilità di interpellare la Commissione in forza del principio di leale cooperazione o di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte.

6. Il procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato è avviato solo nei confronti dello Stato membro interessato. Le imprese beneficiarie degli aiuti sono considerate solo come interessate in tale procedimento. Ne consegue che l'impresa beneficiaria di un aiuto, lungi dal potersi avvalere dei diritti della difesa spettanti a coloro nei cui confronti è aperto un procedimento, dispone soltanto del diritto di essere associata al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie.

A norma dell'art. 88, n. 2, CE, la Commissione ha il dovere di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni nella fase dell'esame formale. Per quanto riguarda tale dovere, la pubblicazione di una comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* rappresenta un mezzo adeguato allo scopo d'informare tutti gli interessati dell'avvio di un procedimento e la comunicazione serve all'unico scopo di ottenere, da parte degli interessati, tutte le informazioni destinate a illuminare la

Commissione circa il suo successivo comportamento. Di conseguenza, l'impresa beneficiaria di un aiuto non può invocare la violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione in quanto la Commissione non avrebbe sollecitato individualmente le sue osservazioni in merito al procedimento di esame. Per contro, la Commissione ha l'obbligo di porre gli interessati in grado di presentare le loro osservazioni nell'ambito di un procedimento formale di esame. Benché tale obbligo non imponga alla Commissione, la quale nutra solo seri dubbi circa la compatibilità del provvedimento finanziario di cui trattasi con il mercato comune, di presentare un'analisi ben definita nei confronti dell'aiuto di cui trattasi nella sua comunicazione relativa all'apertura di tale procedimento, è viceversa necessario che la Commissione definisca sufficientemente il quadro del suo esame al fine di non svuotare di significato il diritto degli interessati di presentare le loro osservazioni.

(v. punti 80-83, 85)